



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

CIRCOLARE del 19.05.2023

Ai Dirigenti del Comune di Aulla

Alle Posizioni Organizzative del Comune di Aulla

Al personale incaricato di provvedere alle
liquidazioni delle fatture

OGGETTO: PNRR - Riforma "M1C1.11- Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario". Tempestivo pagamento dei debiti commerciali. Atto di indirizzo e coordinamento

Il diritto europeo impone l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (CGUE, Grande sezione, 28.1.2020).

È tutt'ora aperta la procedura di infrazione UE n.2014/2143, nell'ambito della quale la Commissione europea ha chiesto all'Italia la trasmissione di un monitoraggio con cadenza semestrale dei tempi di pagamento. Nelle more, **il PNRR dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, prevede tra le riforme abilitanti quella relativa alla "riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (riforma 1.11), secondo la quale entro il quarto trimestre 2023, con conferma del risultato nel 2024, l'Italia deve raggiungere in modo effettivo l'obiettivo di pagare tutti i debiti commerciali nei tempi europei.**

Sono stati anche definiti precisi criteri di misurazione del raggiungimento degli obiettivi. Da ciò, come ha opportunamente segnalato da RGS con la circolare n. 17/2022, emerge la necessità di aggiornare costantemente i dati e di implementare correttamente le informazioni nel sistema PCC (piattaforma dei crediti commerciali), nella piattaforma AreaRGS, con obbligo per gli organi di controllo interno - tra i quali rientra il Revisore dei conti, titolare di specifiche funzioni di vigilanza di cui all'art. 239, comma 1, lett. c) – di verificare la corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 145/2018 non solo a fine esercizio, ma anche nel corso della gestione, per intercettare eventuali criticità e indicare misure tese al recupero di efficienza.

Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento previsti dalla normativa, sono state individuate dalla legge delle misure di garanzia che consistono nell'obbligo di accantonamento di risorse al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), da determinare in una percentuale variabile dal 1% al 10% dello stanziamento al macro-aggregato 1.03, al netto delle spese finanziate da risorse con vincolo specifico di

destinazione. Dette risorse accantonate, poste a garanzia dei creditori, in linea di massima non vengono utilizzate, ma sono sottratte alle risorse ordinariamente impegnabili dagli uffici per lo svolgimento di altre attività correnti, con grave danno per la comunità. Il Fondo viene eliminato con la certificazione (in sede di approvazione del rendiconto successivo) del rispetto annuale dei tempi di pagamento.

L'attuale normativa, recentemente modificata in senso più stringente, non consente più di fare una media ponderale dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (laddove il pagamento tempestivo di una grossa fattura consentiva di "compensare" una pluralità di ritardi su fatture di scarso e scarsissimo importo), ma prevede una media matematica, a prescindere dagli importi di fattura.

Nel controllo degli atti relativi all'anno 2021 e 2022 sono emersi in più occasioni ritardi nei pagamenti delle fatture, ma la possibilità di usufruire della "pesatura ponderata" dei pagamenti in ritardo ha fatto sì che non si producessero effetti sul bilancio di previsione successivo. I dati accertati dal Rendiconto 2022 hanno invece dimostrato il superamento (seppure di pochissimo) dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ed impongono quindi l'assunzione di tempestive misure organizzative.

Ricordo inoltre ai Dirigenti in indirizzo che la tempestività dei pagamenti è assunto già da tempo all'interno della performance aziendale ed individuale come obiettivo strategico, e che conseguentemente influisce sulla valutazione dei singoli responsabili dei servizi.

Si ricorda ancora che, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. c) d.l. 66 del 2014 (che ha modificato l'art. 33 dlgs 33/2013) l'Indicatore dei tempi medi di pagamento (trimestrale e annuale) deve essere pubblicato tempestivamente nella corretta sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Per quanto relativo alle previsioni normative in materia di appalti, si sintetizza di seguito la **DISCIPLINA SUI PAGAMENTI PREVISTA DAL CODICE APPALTI - Art. 113 BIS** (introdotto dal correttivo del 2017, modificato da L. 205/2017, L. 37/2019, L. 238/2021).

È previsto:

1. **Il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal SAL** (o 60 giorni da concordare nel contratto). Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente al SAL o entro 7 giorni (si veda Linee guida Anac sul Rup, par 2, p. 6, lett. T. Il DM 49/2018, in materia di DL e DEC, rinvia, invece, al d.lgs. 231/2002: art. 3, 14, 26).
2. **il pagamento del saldo entro 30 giorni** (o 60 da concordare nel contratto) **dal collaudo o verifica di conformità** (da rilasciare entro 6 mesi dalla ultimazione delle prestazioni) **o dal certificato di regolare esecuzione** (da rilasciare entro 3 mesi dall'ultimazione delle prestazioni).

I commi 1-bis e seguenti introducono misure acceleratorie del pagamento, prevedendo che l'esecutore possa comunicare il raggiungimento delle condizioni per l'emissione del SAL.

La fattura può essere emessa al momento dell'emissione del SAL e non è subordinata all'emissione del certificato di pagamento.

È obbligatorio:

1) LA REGISTRAZIONE E L' UTILIZZAZIONE DELLA PCC

Riferimenti: Art. 7 d.l. 35 del 2013 e smi Art.7 bis d.l. 35 del 2013 (introdotto dal d.l. 66/2014) - trasparenza processo formazione ed estinzione dei debiti PA

- 2) **LA PUBBLICAZIONI DEL DATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** art.8, comma 1, lett. c) d.l. 66 del 2014 (modifica art. 33 dlgs 33/2013) Indicatore tempi medi di pagamento (trimestrale e annuale) DPCM 22.9.2014 art. 9 art. 29 d.lgs. 97 del 2016 relativo all'ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici (annuale)
- 3) **L' ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO IN SEDE DI RENDICONTO** Art. 41 comma 1 d.l. 66 del 2014 • Prospetto da allegare alla relazione illustrativa al rendiconto a firma del sindaco e del responsabile del servizio finanziario attestante l'importo dei pagamenti effettuati in ritardo (rispetto ai termini del d.lgs. 231/2002) • Indicazione delle misure adottate o previste per assicurare la tempestività dei pagamenti • obbligo di verifica in capo al revisore che ne deve dare atto nella relazione al rendiconto.

Il tema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali non soltanto rimarrà anche per il 2023 da valorizzare come obiettivo strategico nella performance aziendale e individuale, ma, a seguito della promulgazione del decreto di conversione del D.L. 44/2023, diventerà un obbligo sanzionato, in sede di valutazione della performance annuale: il disegno di legge di conversione prevede infatti una riduzione dell'indennità di risultato pari addirittura al 30% della stessa.

Sarà quindi indispensabile declinare l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento anche in termini di performance organizzativa già nei documenti di programmazione relativi al prossimo triennio 2023/2024/2025, a presidio del quale vengono approntate le misure organizzative sotto riportate.

L'Ufficio ragioneria ha provveduto ad elaborare le tempistiche, già in uso, in relazione ai tempi di esecuzione delle diverse fasi del processo, per evitare scostamenti dei tempi di pagamento. È infatti necessario che nella programmazione dei pagamenti dei debiti commerciali si eliminino prassi distorte, come ad esempio quelle finalizzate al pagamento tempestivo di fatture di importo più elevato a discapito di quelle di importo meno elevato. Si raccomanda pertanto il rispetto rigoroso dell'ordine cronologico per la liquidazione delle fatture, criterio richiamato anche ad altri fini dall'art. 159 del Tuel, nonché l'attuazione di verifiche puntuali sulle comunicazioni di non liquidabilità e/o di sospensione delle fatture.

Quindi, con il presente atto, avente carattere di direttiva, si formalizza il processo di pagamento, per una migliore organizzazione dei tempi di pagamento, con le seguenti modalità:

1. L'allegato C al DM 3 aprile 2013 n. 55 afferma: "La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile, in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il SDI a fissare un termine – pari a quello previsto nel D.Lgs. n. 52/2004, che modifica l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, attualmente 15 giorni – decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all'ufficio quanto al fornitore")

Detto termine risulta eccessivo rispetto agli obiettivi dell'Ente e quindi, entro il minor termine di 8 giorni lavorativi dalla data di arrivo della fattura al protocollo, gli uffici competenti procedono alla verifica della corretta esecuzione della prestazione ed all'accettazione della fattura stessa; Nei 2 giorni successivi si procede all'acquisizione del Durc e all'inserimento della liquidazione. Nel caso di Durc scaduto o irregolare non è possibile avviare l'iter della liquidazione.

2. Entro tre giorni dalla creazione della liquidazione, il responsabile di area deve procedere con il controllo e firma della liquidazione tecnica al fine di inoltrare l'atto all'ufficio ragioneria.

3. Entro sette giorni dal ricevimento della liquidazione tecnica, l'ufficio ragioneria procede ai controlli contabili ed all'emissione del mandato. Nel caso in cui la liquidazione non fosse corretta sarà restituita all'Ufficio competente che dovrà effettuare le opportune correzioni/modifiche e provvedere al tempestivo reinvio.

I termini sopra riportati sono da considerarsi tempi massimi al fine di permettere la gestione ed eliminazione di tutte le eventuali criticità.

L'ufficio ragioneria è a disposizione per supportare gli uffici competenti e provvederà al monitoraggio per individuare eventuali scostamenti e relative cause. Si auspica la collaborazione di tutti gli uffici e si resta a disposizione per eventuali criticità.

Aulla, 19.05.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola MICHELINI

